



CORTE D'APPELLO
TRIBUNALE ORDINARIO
TRIBUNALE PER I MINORENNI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO
TM



Linee guida adottate dall'Osservatorio distrettuale in tema di diritti delle persone, dei minorenni e delle famiglie in relazione all'introduzione dei procedimenti di cui al Titolo IV bis del codice di procedura civile avanti al Tribunale ordinario di Brescia

Il giorno 13 settembre 2023 presso la Corte d'Appello di Brescia sono presenti:

- il dott. Claudio Castelli, presidente della Corte di Appello di Brescia,
- il dott. Vittorio Masia, presidente del Tribunale di Brescia,
- il dott. Andrea Tinelli, magistrato coordinatore della sezione famiglia del Tribunale di Brescia,
- l'avv. Giovanni Rocchi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia.

Gli intervenuti,

Premesso che

- con Protocollo sottoscritto tra la Corte di Appello di Brescia, il Tribunale Ordinario di Brescia, il Tribunale per i Minorenni di Brescia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia è stato istituito l'Osservatorio distrettuale in tema di diritti delle persone, dei minorenni e delle famiglie;
- l'Osservatorio distrettuale ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze nei settori delle persone, dei minorenni e delle famiglie, anche con riferimento ai mutamenti presenti nella società, nonché la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale tra i soggetti - pubblici e privati - normalmente impegnati in tali ambiti;
- la costituzione dell'Osservatorio si pone in sintonia con le finalità proprie della legge 26 novembre 2021 n. 206, recante «*delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*»;
- le presenti Linee Guida vengono adottate al fine di individuare le più efficaci modalità operative con cui dare attuazione ad alcune norme del D.Lgs. n. 149/2022 - applicabili a decorrere dal 1° marzo 2022 - e fornire indicazioni circa gli adempimenti che dovranno essere



espletati.

* * * * *

Tanto premesso, si conviene quanto segue.

1) In relazione all'art. 473-bis.12 III comma c.p.c.

In relazione agli estratti conto relativi agli ultimi 3 anni dei rapporti bancari e finanziari (per tali intendendosi, in modo indicativo e non esaustivo: azioni, fondi di investimento, obbligazioni, polizze pensionistiche, polizze vita, etc.), indicati all'art. 473-bis.12 III comma c.p.c. fra i documenti da allegare al ricorso o alla comparsa di costituzione nel caso siano svolte domande di contributo economico ovvero in presenza di figli minori, si precisa che è necessario depositare gli estratti conto annuali dettagliati contenenti l'indicazione di ogni singola operazione.

Qualora il ricorrente e/o il resistente non dispongano della documentazione completa al momento del deposito del ricorso o della comparsa di costituzione dovranno fornire prova di averne fatto richiesta, impegnandosi a depositarla successivamente. Il Giudice avrà cura di verificare che il deposito sia effettuato prima di emettere i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., provvedendo comunque in caso di mancato deposito imputabile ad inerzia della parte che deve effettuarlo.

In proposito, si ritiene opportuno richiamare il dovere di leale collaborazione di cui l'art. 473-bis.18 c.p.c.

2) In relazione all'art. 473-bis.51 II comma c.p.c.

Per i ricorsi a domanda congiunta si ritiene non necessaria la produzione, in allegato al ricorso introduttivo, degli estratti conto dei depositi bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni e del piano genitoriale, indicati all'art. 473-bis.12 III comma c.p.c.

Nel ricorso dovranno essere indicati in modo chiaro i redditi (e/o le pensioni) e le disponibilità finanziarie delle parti nell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle stesse e le eventuali quote sociali possedute. Il Giudice potrà comunque sempre richiedere chiarimenti e/o l'integrazione della documentazione prodotta al fine di valutare le condizioni economiche pattuite.

Quanto sopra indicato vale altresì per i ricorsi a domanda congiunta aventi ad oggetto la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e/o la modifica dei contributi economici in favore dei figli o delle parti.

Si precisa che il ricorso introduttivo dovrà essere "nativo digitale"; l'atto sottoscritto dalle parti dovrà essere inserito nella busta del deposito telematico quale allegato semplice.

Si evidenzia l'opportunità che il ricorso introduttivo contenga l'intenzione di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, come previsto dall'art. 473-bis.51

c.p.c. Il comma, dandone atto nell'instestazione.

A seguito del deposito di ricorso a domanda congiunta il Presidente della Sezione fisserà udienza cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., assegnando termine non inferiore a 15 giorni per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e disponendo che le parti depositino una dichiarazione sottoscritta contenente la manifestazione della volontà di non riconciliarsi e la conferma (ovvero la modifica/integrazione) delle conclusioni di cui al ricorso; ciascuna parte costituita potrà opporsi al deposito delle predette note entro 5 giorni dalla comunicazione; in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti il giudice disporrà in conformità.

3) In relazione agli artt. 473-bis.15 c.p.c.

Affinché il Tribunale sia posto in condizione di valutare con celerità le istanze avanzate in relazione a provvedimenti indifferibili si consiglia di procedere al deposito del ricorso e di depositare successivamente (non appena al ricorso verrà attribuito il numero di R.G.), apposita istanza - ai sensi degli artt. 473-bis.15 c.p.c. - in modo che venga aperto un sub-procedimento immediatamente visibile al Giudice.

4) In relazione ai "piani genitoriali" (artt. 473-bis.12 IV comma e 473-bis.50 c.p.c.)

Attraverso il piano genitoriale verranno esplicitate le allegazioni delle parti circa la vita dei figli al momento dell'instaurazione del processo e le richieste *pro futuro* di ciascun genitore. Il piano genitoriale può contenere sia una sintetica ricostruzione in fatto degli impegni, delle attività quotidiane scolastiche ed extrascolastiche, delle vacanze normalmente godute e delle frequentazioni attuali dei figli con entrambi i genitori e con gli adulti significativi (*profilo ricognitivo*), sia le proposte/ricieste di disciplina futura di tali aspetti (*profilo programmatico*). Il profilo ricognitivo è da considerarsi prodromico rispetto a quello programmatico.

Il ricorrente ed il resistente avranno cura di inserire nei propri atti sia la parte ricognitiva sia la parte programmatica del piano genitoriale onde consentire al giudice di disciplinare i diritti di visita ed eventualmente di proporre un piano genitoriale futuro.

Il piano genitoriale potrebbe essere contenuto nel ricorso o nella comparsa di costituzione ed essere così riassunto:

- *Parte ricognitiva*: "I figli attualmente convivono con la madre/il padre [oppure: abitano con entrambi i genitori che sono tuttora conviventi]; trascorrono con la madre/il padre i seguenti periodi: [indicare il calendario]; frequentano l'asilo X o la scuola Y, con i seguenti orari: []; sono normalmente impegnati nelle seguenti attività extrascolastiche: [indicare le attività e gli orari, nonché chi provvede ad accompagnarli]; durante i periodi di vacanza/sospensione scolastica i figli generalmente restano a casa accuditi da ____ [frequentano grest/centri estivi; vanno in vacanza con la madre/il padre/i nonni materni/i nonni paterni; altro]; al termine dell'orario scolastico i figli sono di regola affidati alla

madre/al padre [ad una baby-sitter; ai nonni; altro]”;

- *Parte programmatica*: “Per il futuro si chiede che i figli siano collocati presso la madre/il padre e trascorran con l’altro genitore i seguenti giorni: [indicare il calendario ordinario, relativo al periodo scolastico, ed il calendario relativo al periodo estivo o, in genere, di vacanza/sospensione scolastica]; si chiede che vengano conservate [o introdotte] le attività extrascolastiche di seguito indicate: [elenco attività, con relativi giorni e orari di impegno, nonché le proposte per accompagnamento/ritiro]”.

Il ricorso o la comparsa di costituzione possono rinviare ad un documento allegato contenente maggiori informazioni circa le abitudini di vita dei figli, le loro specifiche esigenze, le patologie e gli eventuali percorsi di cura già intrapresi.

Si consiglia l’utilizzo del modello di piano genitoriale predisposto dal C.N.F. che si allega alle presenti Linee Guida (*all. I*).

Qualora il piano genitoriale sia allegato come documento autonomo (sottoscritto dalla parte, scansionato ed inserito nella busta del deposito telematico quale allegato semplice) si evidenzia l’opportunità che sia allegato anche come *file* “rtf” editabile, non firmato, che ne riproduca il contenuto.

Le informazioni fornite nel piano genitoriale da ciascun genitore verranno poste alla base della proposta che il giudice potrà avanzare ai sensi dell’art. 473-bis.50 c.p.c., tenendo conto dei piani genitoriali allegati dalle parti, nonché per indicare le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all’altro.

5) *In relazione ai ricorsi a domanda congiunta ai sensi dell’art. 473-bis.51 c.p.c. contenenti cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 473-bis.49 c.p.c.)*

Considerata l’opportunità di favorire la definizione concordata di ogni aspetto conseguente alla disgregazione della famiglia, anche al fine di limitare il ricorso a procedimenti contenziosi, si concorda circa l’ammissibilità del cumulo di domande nei procedimenti a domanda congiunta. Il procedimento verrà gestito secondo la seguente scansione: - pronuncia di sentenza non definitiva di omologa della separazione; - contestuale fissazione d’udienza (mediante note scritte) a distanza di almeno sei mesi; - in caso di persistenza dell’accordo circa il divorzio e le relative condizioni (che i coniugi potranno anche concordemente modificare nelle note scritte) verrà pronunciata la sentenza definitiva di divorzio.

6) *In relazione ai codici oggetto Sicid*

Dal 19 giugno 2023 i codici oggetto Sicid della “materia famiglia”, già suddivisi fra volontaria giurisdizione e contenzioso ordinario, sono stati riformulati in relazione al nuovo rito unico previsto dalla Riforma Cartabia. Non sono più previsti codici oggetto Sicid nella volontaria

giurisdizione per ciò che riguarda la “materia famiglia”, anche se taluni procedimenti appartengono tuttora alla volontaria giurisdizione e non sono assoggettati al nuovo rito unico (per esempio i ricorsi *ex art.* 316 c.c. e quelli in tema di fondo patrimoniale); si precisa che anche i predetti procedimenti dovranno essere iscritti presso la cancelleria centrale e non presso la cancelleria della volontaria giurisdizione.

I ricorsi in tema di genitorialità nelle coppie non coniugate per i quali in precedenza si utilizzavano gli oggetti “filiazione naturale” 111102 o “altri istituti di diritto di famiglia” 111999, andranno ora iscritti con i seguenti codici oggetto:

- 111106** – prima regolamentazione contenziosa;
- 111107** – prima regolamentazione congiunta;
- 111108** – modifica contenziosa della regolamentazione pregressa;
- 111109** – modifica congiunta della regolamentazione pregressa.

L’oggetto generico 111999 (“altri istituti di diritto di famiglia”) resta riservato agli istituti non direttamente compresi nell’elencazione ministeriale (ad es. quelli *ex art.* 316 c.c.).

Per i ricorsi *ex art.* 473-*bis*.39 c.p.c. (già *art.* 709-*ter* c.p.c.) è ora disponibile l’oggetto 111104 (oppure, a seconda del contenuto, potrà essere utilizzato il codice oggetto generico 111999).

La domanda congiunta di separazione e divorzio sarà iscritta con i seguenti codici oggetto:

- 111003** - Separazione consensuale e divorzio congiunto (per cessazione effetti civili)
- 111004** - Separazione consensuale e divorzio congiunto (per scioglimento matrimonio)
- 111023** - Separazione giudiziale e divorzio giudiziale (per cessazione effetti civili)
- 111024** - Separazione giudiziale e divorzio giudiziale (per scioglimento matrimonio).

Le modifiche delle condizioni pattuite in sede di separazione o di divorzio avranno i seguenti codici oggetto del contenzioso ordinario:

- 111005** - Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso);
- 111013** - Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso);
- 111010** - Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto);
- 111014** - Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).

Per i ricorsi *ex art.* 316-*bis* c.c. il codice oggetto da utilizzare è il **016001**, classificato come cautelare contenzioso; così pure i ricorsi volti ad ottenere un assegno provvisorio per alimenti hanno oggetto cautelare contenzioso (016011).

Gli ordini di protezione hanno ora un codice oggetto contenzioso, il **111601**, e devono essere iscritti presso la Cancelleria centrale.

Si consiglia di non utilizzare l'oggetto 111602 poiché gli artt. 473-bis.40, 473-bis.41 e 473-bis.42 c.p.c. costituiscono particolari connotazioni di altri procedimenti, dotati di codici loro propri. Per evidenziare l'allegazione di violenza domestica o di genere è opportuno richiamare nell'intestazione del ricorso la norma di riferimento in modo che sia consentito al giudice di valutare, nella fissazione dell'udienza, quale trattamento sia più opportuno nel caso di specie e formulare la richiesta di informazioni al P.M.

Per completezza, si allega estratto della scheda ministeriale "Cartabia 2" (*all. 2*).

* * * * *

I sottoscrittori delle presenti Linee Guida hanno la facoltà di rivederle concordemente - a semplice richiesta - al fine di consentire l'eventuale adeguamento delle stesse a nuove norme, nazionali o sovranazionali, ovvero per favorire l'adozione di proficue prassi applicative.

Il Presidente della Corte di Appello di Brescia, dott. Claudio Castelli

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia, dott. Vittorio Masia

Il Magistrato coordinatore della sezione famiglia del Tribunale Ordinario di Brescia, dott. Andrea Tinelli

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brescia, avv. Giovanni Rocchi

Estratto da "Scheda di intervento FN175 Fase 2 - Riforma Cartabia"

Materia "Famiglia" (CODMATERIA 11)

111001	Separazione consensuale
111002	Separazione giudiziale
111011	Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
111012	Divorzio - Cessazione effetti civili
111021	Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
111022	Divorzio - Scioglimento matrimonio
111003	Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
111004	Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
111023	Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
111024	Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
111101	Filiazione legittima
111102	Filiazione naturale
111103	Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di persona maggiorenne - merito
111201	Matrimonio (promessa di matrimonio ex artt. 79-81 c.c. - opposizione al matrim.)
111211	Regime Patrimoniale: della famiglia ex artt. 159 e ss. c.c.
111212	Regime Patrimoniale della famiglia di fatto
111301	Alimenti
111401	Mutamento di sesso
111501	Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio (L. 121/85)
111502	Accertamento dei requisiti sentenza straniera di divorzio (art. 67 L. 218/95)
111999	Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)

Tabella 1 -Elenco oggetti "Famiglia" Registro Contenzioso

Materia "Minori" (CODMATERIA 12)

112001	Interdizione di minori
112002	Inabilitazione di minori
112102	Riconoscimento di figlio naturale (art. 250 c.c.)
112103	Dich. Giudiziale di paternita/maternita naturale di minorenne - merito (269cpc)
112202	Disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.)

Tabella 2 -Elenco oggetti "Minori" Registro Contenzioso

Materia "Stato della persona e diritti della personalità" (CODMATERIA 10)

110001	Interdizione (COLLEGIO)
110002	Inabilitazione (COLLEGIO)
110011	Diritti della personalità (anche della persona giuridica)
110021	Diritti di elettorato attivo e passivo
110031	Diritti relativi al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 29 L675/1996)
110999	Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità

Tabella 3 -Elenco oggetti "Persone" Registro Contenzioso

8 TRASLAZIONE DEGLI OGGETTI MATERIA “FAMIGLIA” E “PERSONE” DAL REGISTRO VG AL REGISTRO CC

8.1 Modifiche in SICID

Sono stati innanzitutto “trasportati” nel registro contenzioso gli oggetti della materia “famiglia” già presenti nel registro VG quali:

- 411001 Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 473 bis.71 c.p.c.)
- 411002 Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 473 bis.42
- 411510 Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio – domanda congiunta
- 411603 Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento
- 411610 Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
- 411620 Adozione di maggiorenni
- 411630 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale – ammissibilità
- 411640 Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)
- 411641 Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
- 411650 Matrimonio (pubbl.ni matrimoniali ex artt. 93 e ss. cc, nulla osta al matrim.)
- 411660 Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)
- 411670 Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno
- 400220 Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)
- 400240 Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile)

NB. Gli oggetti 411601 e 411602 vengono espunti perché, come si vedrà nel prosieguo, reimplementati come segue. L’oggetto 411999 viene invece soppresso poiché nel Registro Contenzioso il generico oggetti con id “999” è già presente.

I medesimi oggetti sono stati quindi riportati nel registro contenzioso e ricodificati per omogeneità con gli affini oggetti già ivi presenti:

- 111601-Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 473 bis.71 c.p.c.)
- 111602-Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40, 473 bis. 41, 73 bis.42
- 111503-Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio – domanda congiunta
- 111104-Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento
- 111213-Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
- 111404-Adozione di maggiorenni
- 111105-Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale – ammissibilità
- 111214-Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)
- 111215-Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare
- 111504-Matrimonio (pubbl.ni matrimoniali ex artt. 93 e ss. cc, nulla osta al matrim.)
- 111216-Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)
- 111217-Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno
- 111403-Dichiarazione di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)
- 111402-Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato civile).

Gli oggetti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio sono stati ricodificati come segue:

- 111005 - Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso);
- 111013 - Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso);
- 111010 - Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto);
- 111014 - Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)

E aggiungere infine, come da premessa, gli oggetti da più parti richiesti proponendo già in questa sede le seguenti codifiche e descrizioni:

- 111106-Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
- 111107-Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto);
- 111108-Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
- 111109-Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto);

Nel registro VG i codici sopra elencati non potranno più essere utilizzati ⁽⁸⁾.

Gli XSD degli atti introduttivi che hanno peculiari dati -specifici dell'oggetto- sono stati replicati nei relativi ricorsi introduttivi (vedi elenco sotto):

element	ModificaCondizioniDivorzio
element	ModificaCondizioniSeparazione
element	RicorsoDivorzio
element	RicorsoSeparazione

Figura 30-Elenco atti introduttivi "Famiglia" con dati specifici oggetto

⁸ Nel linguaggio informatico si suole dire che vengono **deprecati**.